

COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

AVVISO PUBBLICO - ASSEGNO DI CURA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

 $Vista\ DCR\ n.\ 588\ del\ 28/09/2009\ e\ la\ DGR\ n.\ 287\ del\ 29.03.2016\ e\ la\ D.D.\ del\ 13.07.2016;$

Preso atto della DGR n. 924 del 14.09.2018 con la quale si stabilisce:

- 1- la prosecuzione del Programma "Assegno di Cura" per il triennio 2018-2020;
- 2- di utilizzare le stesse graduatorie e procedure previste dalla DCR 588/2009;
- 3- di adeguare le dichiarazioni ISEE dei beneficiari in graduatoria, confermando il limite di reddito di € 10.635,30;
- 4- la riapertura degli Avvisi pubblici in essere da parte dei Comuni in cui il numero delle persone presenti in graduatoria, dei potenziali beneficiari risultante dalla precedente riapertura dei termini di cui alla D.D. n. 13A2.2016/D.00296 del 13.07.2016, risulti inferiore al doppio degli assegni annuali finanziabili sulla base della ripartizione delle risorse effettuata con D.D. n. 72AJ.2009/D.00928 del 04.12.2009;

Dato atto che con nota prot. 5021 del 14.11.2018 è stato comunicato alla Regione Basilicata che la graduatoria dei beneficiari ammessi per il Comune di Colobraro è inferiore al doppio degli assegni annuali finanziabili;

Vista la nota della Regione Basilicata con la quale si autorizza la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'assegno di cura per quei Comuni che hanno fatto richiesta.

RENDE NOTO

Che ai sensi e per le ragioni innanzi esplicitate i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti previsti possono fare richiesta di concessione dell'ASSEGNO DI CURA

<u>FINALITA' DELL'ASSEGNO DI CURA:</u> E' un intervento sperimentale mirato ad assicurare un'adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce al ricovero in strutture residenziali. L'assegno di cura viene concesso per interventi:

- rivolti alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio familiare non autosufficiente (Assegno di tipo A);
- rivolti alla famiglia che si avvale, a titolo oneroso, di familiari o di assistenti familiari, nell'ottica della conciliazione tra lavoro, impegno e attività di cura (Assegno di tipo B);
- a sostegno del progetto di vita indipendente della persona non autosufficiente perché acquisisca, a titolo oneroso, un aiuto da familiari o altri (Assegno tipo C);

REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI: Possono accedere ai benefici previsti dalla DCR 588/2009 e ss.mm.ii.:

- le persone non autosufficienti e le famiglie che assicurano ai propri familiari non autosufficienti la necessaria assistenza al domicilio, che siano residenti in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di approvazione della DCR 588/2009, in possesso dei seguenti requisiti:
 - Condizione di non autosufficienza valutata dall'Unità di valutazione Multidisciplinare (UVM) del Servizio di A.D.I. e comprovata dalle competenti commissioni mediche per l'accertamento dello stato di invalidità di cui alla Legge n. 18 del 11.02.1980 come riportato ai punti 5,6 e 12 del Verbale di Commissione Medica;
 - 2- Condizione economica del nucleo familiare della persona non autosufficiente rilevata dall'Attestazione ISEE in corso di validità, non superiore ad € 10.635,30.
- o Per essere destinataria dell'assegno di cura di tipo A, la famiglia deve essere in rapporto di effettiva convivenza con la persona non autosufficiente, ovvero garantire una presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessità.

ENTITA' DELL'ASSEGNO : L'importo mensile dell'Assegno di cura, che integra l'indennità di accompagnamento, di tipo B e di quello C è di € 300,00. Tale importo è ridotto del 20% nel caso dell'assegno di tipo A. Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il richiedente deve compilare per via elettronica la domanda di Assegno di Cura servendosi dell'apposito modello di domanda informatico disponibile sul portale regionale www.basilicatanet.it o rivolgendosi al Servizio Sociale del Comune di residenza.

La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia. Le tre copie firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, risultante dalla compilazione del formulario elettronico, devono essere consegnate a mano al Comune di Colobraro, di residenza della persona non autosufficiente, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line del presente Avviso. Farà fede il timbro di ricevimento del Comune.

La domanda non sarà accettata:

- se non risulterà compilata attraverso il sistema informatico;
- se risulterà stampata in versione "bozza";
- se risulterà modificata e/o integrata a mano.

Al momento della consegna, il Comune rilascerà al richiedente, quale ricevuta, una delle tre copie della domanda su cui sarà apposto la data ed il timbro di accettazione.

Il richiedente può presentare domanda per una sola delle tipologie di assegno.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- o certificato di invalidità per la concessione dell'indennità di accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medica competente ai sensi della L. 18/1980;
- certificato ISEE 2018 del nucleo familiare della per sona non autosufficiente attestante il valore non superiore ad € 10.635,50;
- o stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla data di approvazione della DCR n. 588/2009, accompagnato dall'autocertificazione che attesti l'assistenza diretta al proprio familiare (Assegno di tipo A) o l'intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o più assistenti familiari o familiari di altre persone (Assegno di tipo B o C);
- o dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con uno o più familiari o assistenti familiari (solo nel caso la persona non autosufficiente sia già assistita da familiari o assistenti familiari o da altre persone e richieda l'assegno di tipo B o di tipo C).

<u>DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE DEI POTENZIALI BENEFICIARI:</u> Il Comune ricevute le domande, ne verifica l'ammissibilità e stila la graduatoria dei potenziali beneficiari, mediante apposita istruttoria affidata agli uffici comunali competenti, entro 30 giorni dalla scadenza dell'Avviso Pubblico sulla base dei criteri indicati di seguito.

ISEE 2018

Fasce reddito familiare (ISEE) − <u>Punteggio</u> Fino a \in 5.317,65 3 Da \in 5.317,65 a \in 7.976,47 2 Da \in 7.976,47 a \in 10.635,30 1

In caso di parità di punteggio viene data priorità in ordine di importanza:

- 1. alle persone sole che intendono avvalersi, a titolo oneroso, di assistenti familiari;
- 2. alle persone la cui famiglia intende avvalersi, a titolo oneroso, di familiari o di assistenti familiari;
- 3. alle persone più anziane.

La graduatoria avrà validità per tutta la durata dei termini di proroga di cui alla DGR n. 924 del 14.09.2018, ovvero fino al 31.12.2020, salvo eventuali nuovi provvedimenti regionali di ulteriore prosecuzione del Programma Assegno di Cura.

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI: La DGR 588/2009 ha fissato in 4 il numero degli assegni erogabili per il Comune di Colobraro. Il Comune, in relazione a tale numero, invia all'Ufficio Sociale Comunale del Comune Capofila competente un numero doppio di fascicoli relativi alle domande di cittadini utilmete collocati in graduatoria per l'attivazione dell'Unità di valutazione Multidisciplinare (UVM) del Servizio A.D.I. dell'ASM, integrata dall'Assistente Sociale comunale.

L'UVM, entro 45 giorni dalla data di trasmissione dei fascicoli, redige un verbale in cui individua l'elenco dei beneficiari sulla base dei criteri e le modalità indicati di seguito.

Sulla base del Verbale dell'UVM il Comune con determina del Responsabile del procedimento, nei 15 giorni successivi, procede all'approvazione dell'elenco dei beneficiari dell'assegno di cura. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari sul BUR, da indirizzare al Comune presso il quale è stata presentata la domanda e per conoscenza alla Regione Basilicata-Dip. Politiche della Persona –Direzione Generale Dipartimento Politiche della Persona, Via Verrastro n. 9 – 85100 Potenza.

L'eventuale sostituzione dei beneficiari, in relazione al numero degli assegni erogabili, avverrà attraverso un nuovo processo di valutazione da parte dell'UVM che riguarderà un numero doppio di nominativi inserti utilmente nella graduatoria comunale.

L'UVM attivata secondo le procedure innanzi descritte, individua i beneficiari dell'assegno di cura utilizzando i criteri e le modalità definite nelle D.G.R. n. 1655 del 30.07.2001 e n. 862 del 10.06.2008.

Le persone già presenti nella graduatoria comunale aperta ed attiva alla data del presente Avviso, non dovranno presentare domanda in quanto i nuovi beneficiari saranno comunque collocati in coda a quelli ancora attivi nelle graduatorie vigenti.

<u>CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE:</u> Il ricovero in struttura residenziale di durata superiore a due mesi è causa di sospensione dell'erogazione dell'Assegno di Cura per la durata del ricovero stesso. Il diritto al contributo cessa:

- con l'inserimento definitivo;
- con il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
- con il decesso;
- con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità;
- con la richiesta di rinuncia da parte del beneficiario o di colui/colei che ha presentato la domanda.

Tutti i dati acquisiti saranno trattati, anche con procedure informatiche, solo per le finalità connesse e strumentali al presente Avviso.

Nel caso di cambio di residenza del beneficiario all'interno del territorio regionale, lo stesso rimane inserito nell'elenco del Comune che ha originariamente concesso l'assegno di cura.

Sono applicabili all'assegno di cura anche le cause di esclusione o di sospensione previste per l'indennità di accompagnamento.

Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o

cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro 30 giorni successivi al Comune di residenza.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini di cui all'art. 18 del D.Lgs 30 giungo 2003 n. 196, si informa che l'Amministrazione Comunale e le Aziende Sanitarie Locali si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite nelle istanze per l'acceso ai benefici.

Colobraro, 21 novembre 2018